



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
TORRE ANNUNZIATA**

ORDINANZA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Torre Annunziata:

VISTA la Legge 28 Gennaio 1994 n°84, e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 16 e 17 della sopracitata L. 84/94, che attribuiscono all'Autorità Marittima, nei porti ove non è istituita l'Autorità di Sistema Portuale, il potere di disciplinare e vigilare sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali nonché di autorizzare l'erogazione delle prestazioni per la fornitura di lavoro temporaneo portuale;

VISTO il D.M. 31/03/1995 n. 585 *“Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali”*;

VISTO il D.M. 06/02/2001 n. 132 *“Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittimi dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 84/94”*;

VISTE le disposizioni ministeriali emanate in materia ed in particolare:

- a) Circolare DEM. 03/1940 del 31/07/2001;
- b) Circolare prot. n°3406 del 24/11/2004;
- c) Circolare prot. n°133 del 23/01/2006;
- d) Circolare prot. n°717 del 17/01/2008;
- e) Circolare prot M_TRA/PORTI/10445 in data 24/09/2008 relativa alla direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05/08/2008 in materia di fornitura di manodopera temporanea nei porti;
- f) Circolare n. 3087 del 05 febbraio 2018 e la Delibera dell'ART. n.57/2018;

VISTA l'Ordinanza di questo Ufficio Circondariale Marittimo n. 16 in data 16/11/2001 che approva il vigente *“Regolamento di disciplina per la fornitura dei servizi portuali”* ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94 nel porto di Torre Annunziata;

TENUTO CONTO che la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali ex art. 16 della L. 84/94 deve consentire un'effettiva e massima concorrenza nell'area commerciale ed imprenditoriale del porto di Torre Annunziata;

RITENUTO NECESSARIO emanare un nuovo Regolamento che, nel modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni, sia in grado di fornire alle imprese interessate le informazioni necessarie per la presentazione delle istanze intese all'ottenimento delle autorizzazioni per operare nel porto di Torre Annunziata;

CONSIDERATO che, in relazione all'entità dei traffici commerciali, ad oggi per il porto di Torre Annunziata non si ravvisa la necessità della presenza di un soggetto

autorizzato alla prestazione di manodopera temporanea ai sensi dell'art. 17, potendo, nella sporadicità dei casi, fare riferimento alle agenzie di somministrazione di diritto comune, ai sensi del punto 3 della Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05/08/2008, sopra citata;

TENUTO CONTO del fatto che ad oggi non risultano rilasciate, per il porto di Torre Annunziata, concessioni demaniali ai sensi dell'art. 18 della Legge;

VISTI i fg. prot. n. 1231 in data 19/02/2020, n. 1636 in data 03/03/2020 e n. 1797 in data 09/03/2020, tutti diretti ai rappresentanti della Commissione Consultiva Locale del porto di Torre Annunziata;

VISTA la nota assunta al ns. prot. n. 2462 in data 06/04/2020 del rappresentante, in seno alla Commissione Consultiva Locale del porto di Torre Annunziata, della categoria degli imprenditori;

VISTA la nota assunta al ns. prot. n. 2565 in data 08/04/2020 del rappresentante, in seno alla Commissione Consultiva Locale del porto di Torre Annunziata, della categoria degli industriali;

VISTA la nota assunta al ns. prot. n. 2886 in data 22/04/2020 dei rappresentanti, in seno alla Commissione Consultiva Locale del porto di Torre Annunziata, della categoria dei lavoratori portuali;

ACQUISITO pertanto il parere favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione Consultiva Locale del porto di Torre Annunziata;

ORDINA

Articolo 1

È approvato l'allegato "*Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali di cui all'art. 16 della L. 84/94 e ss.mm.ii. nel porto di Torre Annunziata*"

Articolo 2

Il predetto Regolamento entra in vigore a far data dal 27 aprile 2020. A partire dalla medesima data, l'Ordinanza n. 16/2001 di questo Ufficio Circondariale Marittimo è abrogata, unitamente ad ogni altra precedente disposizione in contrasto con i contenuti del presente regolamento.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare le disposizioni della presente Ordinanza e dell'annesso Regolamento, che saranno pubblicate anche sul sito internet di questo Comando.

I contravventori, oltre a rispondere in sede civile e penale per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento delle attività autorizzate, saranno sanzionati a termini di legge.

Torre Annunziata, lì 22 aprile 2020

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vito LIMANNI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
TORRE ANNUNZIATA**



**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI
SERVIZI PORTUALI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L. 84/94 E
SS.MM.II. NEL PORTO DI TORRE ANNUNZIATA**

Ed. Aprile 2020

INDICE

TITOLO I - DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE (ARTT. 1-5).....	pag. 5
TITOLO II - OPERAZIONI PORTUALI (ARTT. 6-13).....	pag. 8
TITOLO III - SERVIZI PORTUALI (ARTT. 14-19).....	pag. 16
TITOLO IV - OBBLIGHI DELLE IMPRESE (ARTT. 20-22).....	pag. 21
TITOLO V - CONTROLLO, VIGILANZA ED ADEMPIMENTI CORRELATI (ARTT. 23-24).....	pag. 25
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (ART. 25).....	pag. 27

TITOLO I

DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE

Articolo 1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende:

- **Autorità Marittima:** l'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata;
- **Legge:** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e ss.mm.ii.;
- **Delimitazione territoriale:** l'ambito portuale individuato dalla Regione Campania, con Decreto Direttoriale n°12 in data 08 Marzo 2011 o altro futuro provvedimento modificativo/sostitutivo dello stesso;
- **Operazioni portuali:** il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L. 84/94;
- **Ciclo delle operazioni portuali:** l'insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese portuali, autorizzate o concessionarie, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto, e viceversa, come definito dal comma 2 dell'art. 2 del D. M. 132/01;
- **Servizi portuali:** le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali (art. 2, comma 1, D.M. n. 132/2001 del 6 febbraio 2001);
- **Impresa portuale:** l'impresa a cui l'Autorità Marittima rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge e del D.M. n. 585/1995;
- **Impresa di servizi portuali:** l'impresa a cui l'Autorità Marittima rilascia l'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge e del D.M. 132/2001;
- **Programma Operativo:** documento previsto dall'art. 3, lett. f), del D.M. 585/1995;
- **Autorizzazione:** l'atto rilasciato dall'Autorità Marittima che abilita all'esercizio delle operazioni e/o dei servizi portuali, da svolgersi in conto terzi, in conto proprio ed in regime di autoproduzione (self-handling), all'interno del porto di Torre Annunziata;
- **Canone:** la somma determinata dall'Autorità Marittima che l'Impresa autorizzata all'esercizio delle operazioni e/o dei servizi portuali deve corrispondere annualmente secondo le modalità del presente Regolamento e delle altre norme pertinenti;

- **Cauzione:** la somma, pari al canone annuale, che l'impresa autorizzata all'esercizio delle operazioni e/o dei servizi portuali deve depositare o prestare sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esercizio dell'attività autorizzata;
- **Assicurazione:** la polizza che l'impresa fornitrice è tenuta a stipulare a garanzia dei danni a persone o cose, adeguata ai diversi massimali o coperture dovuti al mutamento del rischio.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. L'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali è soggetto ad autorizzazione da parte di questa Autorità Marittima ai sensi dell'art. 16 della Legge.
2. Il presente regolamento disciplina il rilascio e/o rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni e servizi portuali nell'ambito del porto di Torre Annunziata ai sensi della Legge e per quanto non previsto dai regolamenti attuativi di cui ai DD.MM. n. 585/95 e 132/2001, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie. L'autorizzazione esplica i propri effetti esclusivamente nel porto di Torre Annunziata per cui è rilasciata.

Articolo 3

Ciclo operativo

1. Nel porto di Torre Annunziata, le operazioni portuali che caratterizzano i principali cicli operativi sono le seguenti:
 - a. Ciclo operativo del grano: movimentazione di granaglie e tipologie merceologiche assimilabili, mediante sistemi di aspirazione, tramogge o in genere sistemi automatizzati per il trasferimento della merce da stiva a silos o deposito; applicazione strumenti di scarico; movimentazione da silos o deposito della merce per il trasferimento su camion prevalentemente con sistema a caduta in aree di carico dedicate o mediante mezzi meccanici;
 - b. Ciclo operativo delle rinfuse secche: movimentazione in stiva mediante pala meccanica e/o aspiratore; movimentazione verticale per lo sbarco e/o imbarco da/a stiva della nave; conduzione di mezzi di trasferimento da sottobordo a deposito/piazzale e viceversa; movimentazione a piazzale per carico/scarico di veicoli stradali mediante mezzi di sollevamento; movimentazione a piazzale/magazzino per il ricevimento e/o consegna della merce, svolta esclusivamente con mezzi meccanici o a caduta direttamente in aree di carico dedicate;
 - c. Ciclo operativo general cargo: rizzaggio/derizzaggio, posizionamento e sgancio dei sistemi di ancoraggio delle unità di carico a bordo della nave; sbarco/imbarco,

trasferimento della merce da stiva a banchina o piazzale; attività di camion spola da sottobordo ad area di deposito e viceversa; movimentazione a piazzale/magazzino per la riconsegna della merce.

2. Le imprese che non svolgono tutte le operazioni riferite all'intero ciclo, devono indicare l'impresa portuale cui è affidato il completamento del ciclo operativo.

Articolo 4

Oggetto e tipologia delle autorizzazioni per operazioni portuali

1. In relazione all'oggetto, alle finalità e modalità di esercizio, le operazioni portuali di cui all'art. 16 della Legge e del D.M. n. 585/95, sono soggette al rilascio delle seguenti autorizzazioni da parte di questa Autorità Marittima:
 - a. Autorizzazioni per conto terzi, consente all'impresa autorizzata di svolgere le operazioni portuali per conto di utenti portuali (vettore marittimo, caricatore, ricevitore e/o per essi un rappresentante che dovrà spenderne il nome) che ne facciano richiesta per tutto o parte del proprio ciclo operativo;
 - b. Autorizzazione per conto proprio, consente all'impresa autorizzata, posta in essere dallo stesso utente portuale (caricatore/ricevitore) di svolgere abitualmente le operazioni portuali relative alle merci di cui essa dispone o è destinataria;
 - c. Autorizzazione in autoproduzione, consente al vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore o, per essi, ad un loro rappresentante, l'esercizio delle operazioni portuali con risorse e propri mezzi, secondo la previsione di cui all'art. 8 del D.M. 585/95.

Articolo 5

Oggetto e tipologia delle autorizzazione per servizi portuali

1. In relazione all'oggetto, alle finalità e modalità di esercizio, i servizi portuali di cui all'art. 16 della Legge e del D.M. 132/01, sono soggette al rilascio delle seguenti autorizzazioni da parte di questa Autorità Marittima:
 - a. Autorizzazioni per conto terzi, consente all'impresa autorizzata di svolgere i servizi portuali per conto di qualsiasi impresa autorizzata all'espletamento di operazioni portuali che ne faccia richiesta;
 - b. Autorizzazione per conto proprio, consente all'impresa di servizi, di fatto posta in essere dalla stessa impresa portuale autorizzata, anche in autoproduzione, lo svolgimento di servizi portuali relativi alle merci di cui questa ultime dispongono o sono destinatarie di cui sono incaricate dello svolgimento.

TITOLO II

OPERAZIONI PORTUALI

Articolo 6

Determinazione del numero massimo di autorizzazioni

1. L'Autorità Marittima determina, di norma entro il 30 ottobre di ogni anno, sentita la Commissione Consultiva Locale, il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per lo svolgimento delle operazioni portuali, tenuto conto della capacità operativa e funzionale del porto, nonché dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi, delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra, salvaguardando il principio della concorrenza.
2. L'Autorità Marittima, provvede a pubblicare, per un periodo non inferiore a venti giorni sul proprio Albo e sito istituzionale e sull'Albo Pretorio del Comune di Torre Annunziata, un Decreto contenente l'indicazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili per l'anno successivo ed i termini e modalità di presentazione delle istanze di primo rilascio e/o rinnovo.
3. Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 585/95, le autorizzazioni rilasciate in autoproduzione non rientrano nel numero massimo di cui al punto 1 del presente articolo.

Articolo 7

Durata e rinnovi

1. L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali ha validità annuale, a meno che non sia richiesto un periodo più lungo in relazione al programma operativo da attuare. In quest'ultimo caso, l'eventuale decadenza o revoca della concessione determina la decadenza o revoca dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione può essere rinnovata, subordinatamente all'accertamento dei requisiti per il suo rilascio, all'esito della procedura di cui al presente regolamento. Sino al rinnovo o al diniego dell'autorizzazione, essa risulterà ancora valida qualora l'impresa presenti l'istanza di rinnovo entro i termini previsti dal successivo art. 8 e risulti in regola con i pagamenti dei canoni ed il mantenimento dei requisiti per il rilascio.
3. In caso di inottemperanza a quanto sopra, il titolare dell'autorizzazione sarà considerato rinunciatario.
4. Le eventuali richieste di autorizzazioni in autoproduzione saranno esaminate ai sensi dell'art. 8 del D.M. 585/95 e dell'art. 12 del presente Regolamento.

Articolo 8

Termini e modalità di presentazione delle istanze

1. Le imprese che intendono ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali, qualora in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9, devono presentare istanza sottoscritta dal legale rappresentante, in carta legale, entro il termine all'uopo assegnato nel Decreto di cui all'art. 6, ivi indicando il ciclo dell'operazione portuale che intende svolgere come indicato al precedente art. 3.
2. L'istanza di rilascio/rinnovo dovrà essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
3. Il termine stabilito nel Decreto di cui all'art. 6 del presente Regolamento per la presentazione delle domande è da intendersi perentorio, motivo per il quale le domande pervenute oltre il termine stabilito, saranno dichiarate inammissibili.
4. Qualora il numero delle istanze di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione ecceda il numero massimo stabilito, l'Autorità Marittima in applicazione dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione, sentita la Commissione Consultiva Locale, darà priorità alle imprese che dimostrino di assicurare un incremento ed una qualificazione dei traffici con riferimento sia ai programmi operativi presentati che agli investimenti programmati; a parità di condizioni, la priorità verrà assegnata nel seguente ordine:
 1. Imprese che assicurino il maggior incremento occupazionale;
 2. Imprese che assicurino, a parità di servizi offerti, condizioni tariffarie più convenienti per gli utenti dei servizi stessi;
 3. Imprese che assicurino una maggiore capacità di movimentazione di merce;
 4. Imprese in possesso della certificazione di qualità di sicurezza e di tutela ambientale.
5. A parità anche di queste condizioni, è data priorità alle richieste di rinnovo.
6. L'Autorità Marittima provvede con atto motivato a pubblicare la relativa graduatoria al proprio Albo e sul proprio sito internet istituzionale, assicurandone la piena e tempestiva conoscenza per gli effetti di cui al D.M. n. 585/95.

Articolo 9

Requisiti per l'esercizio delle operazioni portuali

1. Le imprese che intendono ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni portuali, devono essere in possesso dei seguenti requisiti ai sensi del D.M. 585/95:
 - a. Idoneità personale e professionale per l'esercizio dell'attività d'imprenditore portuale: a tal fine l'istanza dovrà essere corredata da:

- Documentazione attestante l'idoneità personale e professionale degli amministratori riferita alle attività da svolgere, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 2382 c.c.;
- Dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nel quale risulti indicato che l'attività che si intende svolgere è compatibile con le attività per le quali è stata ammessa l'iscrizione;
- Atto costitutivo e statuto (per i rinnovi solo in caso di intervenute modifiche);
- Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, del titolare dell'impresa, dal procuratore o dagli amministratori della società e dai membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti) di inesistenza di carichi pendenti, di condanne per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a 3 anni di reclusione, oppure furto, contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione, di condanne a seguito delle quali l'imprenditore o il legale rappresentante della società sia incorso nella sospensione o nella interdizione dai pubblici uffici e/o dall'esercizio delle attività commerciali in genere;
- Autocertificazione antimafia del titolare dell'impresa, del procuratore o, in caso di società, degli amministratori e dei membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti) attestante l'assenza di procedimenti in corso o di cause ostative;
- Dichiarazione attestante l'inesistenza di rapporti di controllo o di collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altre imprese autorizzate.

b. Capacità economico-finanziaria: a tal fine l'istanza dovrà essere corredata da:

- Programma operativo, sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell'impresa, di durata rapportata al periodo di efficacia dell'autorizzazione richiesta e, comunque, non inferiore ad un anno, che deve contenere:
 - ✓ Piano degli investimenti rapportato alla durata dell'autorizzazione richiesta con indicazione specifica degli impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate all'incremento dei traffici, nonché alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di *safety* che di *security*;
 - ✓ Piano di analisi delle prospettive di traffico e relativi volumi oggetto dell'attività dell'autorizzazione, corredato di quadro sintetico attestante la quantità di merce da movimentare suddivisa per tipologia merceologica e documenti attestanti quanto dichiarato (contratti, dichiarazioni o lettere d'intenti);

- ✓ Prospettive di sviluppo occupazionale che assicurino un equilibrio nel mercato del lavoro portuale;
 - Documento di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 272/99;
 - Tariffe (in busta chiusa) relative alle operazioni portuali da applicarsi agli utenti suddivise per tipologia di servizi offerti in funzione di ciascuna attività autorizzata;
 - Polizza assicurativa, stipulata con compagnia di rilevanza internazionale o nazionale, che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali, con un massimale di almeno €1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni infortunio/sinistro occorso.
- c. Capacità tecnico- organizzativa dell'impresa: a tal fine l'istanza dovrà essere corredata da:
- Elenco dettagliato, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, dei beni ed immobili che l'impresa dispone per lo svolgimento delle attività programmate, in particolare dei macchinari e mezzi meccanici, indicando altresì se risultano in proprietà, in leasing o in locazione; in tale ultima ipotesi, deve essere indicato il periodo di disponibilità del bene che non può essere inferiore alla durata dell'autorizzazione;
 - Relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, inerente la capacità organizzativa dell'impresa consistente della idoneità ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per migliorare efficienza e qualità dei servizi;
 - Eventuali certificazioni di qualità per la sicurezza e per la tutela dell'ambiente.
- d. Capacità di corretta gestione del personale dipendente: a tal fine l'istanza dovrà essere corredata da:
- Organigramma dei dipendenti o, in caso di cooperative dei soci lavoratori, l'impresa deve prevedere nella propria organizzazione, oltre alla figura del datore di lavoro ed il responsabile della sicurezza, un numero di dipendenti rapportato al programma operativo suddiviso per livelli e profili professionali, con indicazione del CCNL di settore applicato;
 - Elenco dei lavoratori dipendenti con l'indicazione per ciascun nominativo dei dati anagrafici, data di assunzione, livello di inquadramento, qualifica professionale, indicazione CCNL applicato;
 - Certificazione DURC dell'impresa;

- Dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa con la quale di obbliga a versare, alla scadenza stabilita, i corrispettivi dovuti per la fornitura di prestazione di eventuale lavoro temporaneo di cui all'art. 17 della L. 84/94;
 - Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa con la quale si impegna ad utilizzare per lo svolgimento delle operazioni oggetto dell'autorizzazione personale indicato nell'elenco di cui sopra, fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali di cui all'art. 17 della L. 84/94 o, in mancanza, tramite agenzia di somministrazione di diritto comune, e a garantire ad entrambi un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile tale da non essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti ai sensi del comma 13 dell'art. 17 della Legge;
 - Programmazione di corsi di formazione professionale e di sicurezza sul lavoro svolti e che intende attivare nel periodo di validità dell'autorizzazione;
 - Dichiarazione del legale rappresentante con la quale si impegna a comunicare all'Autorità Marittima ogni variazione riguardante dati ed informazioni fornite con l'istanza, tassativamente entro 10 giorni dal verificarsi della variazione stessa.
2. L'Autorità Marittima ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione o copie di quella già presentata, qualora occorrente per il perfezionamento dell'iter istruttorio.
 3. Ricevuta l'istanza, l'Autorità Marittima darà avvio all'istruttoria secondo quanto indicato al successivo articolo 10.

Articolo 10 **Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione**

1. Sulle istanze di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali, l'Autorità Marittima, verificata la tempestività dell'istanza, la regolarità della documentazione prodotta, il possesso da parte dell'istante dei requisiti di cui al precedente art. 9, accertata l'inesistenza di condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione, sentita la Commissione Consultiva Locale, si pronuncia nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione delle stesse.
2. Qualora pervengano istanze incomplete e/o carenti delle documentazioni previste dal presente regolamento, l'Autorità provvederà a darne comunicazione agli interessati con invito a regolarizzare la domanda e, qualora, a seguito della presentazione documentale la domanda appaia, comunque, carente dei requisiti, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Autorità Marittima rigetta la domanda.
3. Esperita invece positivamente l'istruttoria, l'Autorità Marittima procederà al rilascio dell'autorizzazione previa acquisizione del canone d'impresa e presentazione della cauzione, secondo gli importi e le forme di seguito determinate.

4. In ipotesi di concorso di più domande di autorizzazione, verrà svolta la comparazione tra le stesse secondo quanto previsto dall'art.8.

Articolo 11 **Canone e cauzione**

1. L'esercizio delle operazioni portuali è subordinato al pagamento di un canone annuo determinato dall'Autorità Marittima, sentita la Commissione Consultiva Locale.
2. Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 585/1995, il canone annuo non può essere inferiore a €. 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue/28) e, per le concessioni pluriennali o in corso di rinnovo, sarà sempre soggetto a rivalutazione sulla base degli indici annuali ISTAT.
3. La cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o di assicurazione con società assicuratrici di rilevanza internazionale o nazionale, non può essere inferiore al canone minimo e, comunque, non superiore al canone stabilito e dovrà essere resa nelle forme e modalità di cui al successivo art. 21.

Articolo 12 **Autoproduzione**

1. Eventuali richieste di autorizzazioni per autoproduzione saranno esaminate ai sensi dell'art. 8 del D.M. 585/95, in conformità ai principi del presente regolamento.
2. L'Autorità Marittima può rilasciare al vettore marittimo o impresa di navigazione o al noleggiatore, su istanza di questi, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione, anche in occasione dell'arrivo o partenza della nave, ed anche per più arrivi o partenze già programmate, per un periodo massimo di 1 anno, non rientrando comunque tali provvedimenti nel numero massimo di cui all'art. 6 del presente regolamento.
3. Per ottenere l'autorizzazione in autoproduzione, il vettore marittimo, l'impresa di navigazione o il noleggiatore, o per essi un loro rappresentante che dovrà spenderne il nome, deve dimostrare:
 - a. La dotazione della nave di mezzi meccanici idonei ed adeguati allo svolgimento delle operazioni da compiere;
 - b. La presenza nella tabella di armamento o nell'organico della loro struttura operativa in ambito portuale, ove costituita, di un numero di elementi sufficienti ed in grado di espletare le operazioni in massima sicurezza;
 - c. La sussistenza di una polizza assicurativa, stipulata con compagnia di rilevanza internazionale o nazionale, che garantisca persone e cose da eventuali danni

derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali, con un massimale di almeno € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni infortunio/sinistro occorso.

4. I soggetti autorizzati potranno avvalersi anche della collaborazione dei propri ausiliari dotati di adeguata struttura operativa, purché l'attività loro affidata consista solamente nel concorso all'organizzazione delle predette operazioni e non nell'autonomo esercizio delle stesse.
5. Per lo svolgimento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione, il vettore marittimo, l'impresa di navigazione o il noleggiatore, o per essi un loro rappresentante che dovrà spenderne il nome, dovrà presentare apposita istanza, in carta legale, almeno 5 giorni prima dall'arrivo della nave (o della prima nave), corredata dalla seguente documentazione:
 - a. Certificato camerale, con dicitura antimafia, relativo alla società e contenente l'indicazione delle cariche sociali (per i vettori stranieri, tale certificato può essere sostituito con documento equipollente o autocertificazione);
 - b. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso di tutti gli atti, documenti, attestati, abilitazioni, licenza comunque denominati, anche rilasciati da autorità straniere, relativi all'esercizio della linea e/o alla realizzazione del trasporto per cui viene presentata l'istanza;
 - c. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, concernente la dotazione di personale di bordo ovvero di personale inserito nell'organico della struttura operativa in ambito portuale, alle dirette dipendenze dei soggetti autorizzati, idoneo ad espletare in sicurezza le operazioni di cui sopra;
 - d. Elenco del personale di bordo da impiegare e copia della tabella d'armamento;
 - e. Elenco dell'eventuale personale attivo nella struttura operativa in ambito portuale da impiegare per le operazioni portuali;
 - f. Dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la dotazione delle prescritte certificazioni di sicurezza sia dei mezzi che delle attrezzature di bordo, da impiegarsi per l'esecuzione delle operazioni;
 - g. Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lsg. 196/2003;
 - h. Piano di sicurezza adeguato alle attività da svolgere, ai sensi del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 272/99 (per il personale di terra) e del D. Lgs. 271/99 (per il personale di bordo), espressamente riferito alle operazioni portuali da compiere e contenenti le eventuali interazioni tra personale di terra e di bordo;
 - i. Copia dell'orario di lavoro a bordo ai sensi del comma 9 dell'art. 11 del D. Lgs. 271/99;

- j. Dichiarazione attestante l'iscrizione del personale impiegato nella struttura operativa a terra per le operazioni autorizzande, presso gli enti previdenziali ed assicurativi competenti e l'avvenuto regolare versamento dei contributi e del premio prescritti;
- k. Copia della polizza assicurativa, stipulata con compagnia di rilevanza internazionale o nazionale, che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali, con un massimale di almeno €.1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni infortunio/sinistro occorso;
- l. Garanzia costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, non inferiore all'ammontare del canone, prestata secondo le forme e modalità di cui al successivo art. 21.
6. L'esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione è subordinato al pagamento di un canone pari al minimo di legge previsto per le operazioni portuali (€. 2.582,28 (duemilacinquecentottantadue/28) fino ad un massimo di 50 scali. Sugli ulteriori scali, si applicherà una ulteriore quota a scalo in funzione dei seguenti scaglioni:

51 – 100 scali	€. 5,00 (cinque/00) a scalo
101 – 200 scali	€. 3,00 (tre/00) a scalo
Oltre 201 scali	€. 2,50 (due/50) a scalo

7. L'impresa autorizzata ai sensi del presente articolo è soggetta a tutte le disposizioni dei successivi Titoli IV, V e VI, per quanto applicabili.

Articolo 13

Rapporti tra imprese portuali, di servizi e vettori marittimi relativamente ai profili di sicurezza del lavoro

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 81/08 e dal D. Lgs. 272/99 e ss.mm.ii., le imprese portuali, di servizi ed i vettori marittimi, sono tenuti a cooperare tra loro, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di incidenti sul lavoro connessi all'attività lavorativa ed a coordinare i rispettivi interventi di prevenzione e protezione relativi ai rischi cui sono esposti i lavoratori, scambiandosi reciprocamente le informazioni rilevanti al riguardo.

TITOLO III

SERVIZI PORTUALI

Articolo 14

Individuazione e determinazione dei servizi portuali

1. Sono servizi portuali le attività imprenditoriali consistenti in prestazioni specialistiche che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche conto proprio/in autoproduzione, delle operazioni portuali di cui al Titolo II.
2. Per quanto riguarda il porto di Torre Annunziata, sentita la Commissione Consultiva Locale, in relazione all'attuale tipologia ed entità dei traffici marittimi, l'Autorità Marittima ha individuato i seguenti servizi portuali:
 - a) Pesatura delle merci:

Consiste nella verifica e misurazione del peso effettivo delle merci in entrata ed uscita dal porto. Il presente servizio deve essere svolto con l'ausilio di pese adeguate e di personale in possesso della speciale attestazione rilasciata dalla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.
 - b) Conteggio e cernita delle merci:

La prestazione consiste nella registrazione delle merci movimentate in ambito portuale mediante l'individuazione del relativo quantitativo e della relativa tipologia; nella individuazione della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore; nella predisposizione di distinte di imbarco, sbarco e deposito e dei documenti relativi alla consegna della merce per le operazioni successive.
3. Il sopra citato elenco di servizi portuali ha natura meramente esemplificativa e non esaustiva, rimanendo in facoltà dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, sentita la Commissione Consultiva Locale, di procedere alla sua modifica, in base alla variazione del livello e della qualità dei traffici portuali.
4. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo minimo di un anno e, su richiesta motivata, per un periodo massimo di quattro anni, ferma restando la possibilità di rinuncia o decadenza.
5. Le autorizzazioni, previa richiesta antecedente la scadenza, sono confermate nelle more della verifica del mantenimento dei requisiti.

Articolo 15

Determinazione del numero massimo di autorizzazioni concedibili

1. L'Autorità Marittima determina, di norma entro il 30 ottobre di ogni anno, sentita la Commissione Consultiva Locale, il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per lo svolgimento di ciascun servizio portuale per l'anno successivo, assicurando la più ampia concorrenza.
2. L'Autorità Marittima, provvede a pubblicare, per un periodo non inferiore a venti giorni sul proprio Albo e sito istituzionale e sull'Albo Pretorio del Comune di Torre Annunziata, un Decreto contenente l'indicazione del numero delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo, i termini e modalità di presentazione delle istanze di primo rilascio e/o rinnovo.

Articolo 16

Termini e modalità di presentazione delle istanze

1. Le imprese che intendono ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi portuali, qualora in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 16, devono presentare istanza sottoscritta dal legale rappresentanza, in carta legale, entro il termine all'uopo assegnato nel Decreto di cui all'art. 14, ivi indicando il servizio o i servizi che intende svolgere come indicato al precedente art. 13.
2. L'istanza di rilascio/rinnovo dovrà essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
3. Il termine stabilito per la presentazione delle domande è da intendersi perentorio, motivo per il quale le domande pervenute oltre il termine stabilito, saranno dichiarate inammissibili.
4. Qualora il numero delle istanze dirette ad ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione ecceda il numero massimo stabilito, l'Autorità Marittima, ai sensi del D.M. 132/2001, in applicazione dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione, sentita la Commissione Consultiva Locale, individuerà l'impresa secondo quanto previsto al successivo art. 16.
5. L'Autorità Marittima provvede con atto motivato a pubblicare la relativa graduatoria al proprio Albo e sul proprio sito internet istituzionale, assicurandone la piena e tempestiva conoscenza.

Articolo 17

Requisiti per l'esercizio dei servizi portuali e criteri di valutazione

1. Tutti coloro che intendono svolgere i servizi portuali devono presentare all'Autorità Marittima, entro il termine assegnato nel provvedimento di cui all'art. 15, istanza in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante, indicando:

- a. se Impresa Individuale, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza del titolare, se Società, la denominazione sociale di quest'ultima;
 - b. il/i servizio/i portuale/i che si intende/ono svolgere.
2. Sia in fase di primo rilascio che in quella di rinnovo dell'autorizzazione, gli interessati devono corredare l'istanza con la seguente documentazione:
- a. Dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A., nel quale risulti indicato che l'attività che si intende svolgere è compresa tra le attività per le quali è stata ammessa l'iscrizione;
 - b. Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, dal titolare dell'impresa, da procuratore o, in caso di società, dagli amministratori e dai membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti) di inesistenza di carichi pendenti, di condanne per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a 3 anni di reclusione, oppure furto, contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, di condanne a seguito delle quali l'imprenditore o il legale rappresentante di società sia incorso nella sospensione o nella interdizione dai pubblici uffici e/o dall'esercizio delle attività commerciali in genere;
 - c. Autocertificazione antimafia dell'impresa, per il procuratore e, in caso di Società, degli amministratori e dei membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti), attestante l'assenza di procedimenti in corso o di cause ostative;
 - d. Relazione sulla capacità tecnica ed organizzativa, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili e immobili, macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari per lo svolgimento del servizio che si intende svolgere, da dimostrare con la presentazione di un elenco dei predetti mezzi, recante il titolo legittimante il loro possesso (proprietà, locazione, leasing);
 - e. Organigramma dei dipendenti comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddiviso per livelli e profili professionali con l'indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro paga e l'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l'istituto del distacco, nonché della mobilità, indicando in particolare quanti dei dipendenti sono in contratto di formazione professionale e, per tutti, il CCNL di settore applicato;
 - f. Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante (in caso di società anche riguardante i componenti il Consiglio di Amministrazione), circa la regolarità degli obblighi attestati con certificazione DURC;

g. Dichiarazione del legale rappresentante con la quale si impegna ad utilizzare per lo svolgimento dei servizi portuali oggetto dell'autorizzazione, personale indicato nell'elenco di cui alla precedente lett. e), fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali temporanei di cui all'art. 17 della Legge, nei cui confronti garantirà un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile tale da non risultare inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della Legge;

h. Polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati a persona e/o cose durante l'espletamento dei servizi portuali che preveda un massimale di € 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) per ogni infortunio/sinistro occorso;

i. Piano di Sicurezza redatto ai sensi del D. Lgs. 272/99;

j. Dichiarazione attestante che:

✓ nei confronti del proprio personale dipendente è stato o sarà applicato il trattamento retributivo/normativo minimo di cui al CCNL Unico di riferimento per i lavoratori dei porti, sottoscritto in data 27.07.2000, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Ministeriale 06.02.2001, n° 132, e della Legge 84/94 come modificata dalla Legge 186/2000;

✓ l'impresa opera nel pieno rispetto della Legge 23.10.1960 n° 1369 in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, avuto riguardo alla disciplina prevista dall'art. 17 comma 2 della Legge 84/94;

✓ l'impresa è a conoscenza delle disposizioni in materia di sicurezza delle operazioni portuali derivanti dal D. L.vo 272/99 e dai regolamenti e ordinanze vigenti nel Porto di Torre Annunziata.

k. Documentazione riguardante l'attività svolta nell'ultimo triennio (in forma di relazione sottoscritta dall'istante e/o referenze rese da soggetti terzi);

l. Fatturato dell'ultimo triennio;

m. Indicazioni di un tariffario (in busta chiusa) che l'istante intende adottare per i servizi portuali oggetto della domanda, inteso come tariffe massime applicabili.

3. L'Autorità Marittima può chiedere ulteriore documentazione finalizzata ad accertare l'effettivo possesso della capacità tecnico-organizzativa dell'impresa.

4. Qualora la documentazione di cui sopra o parte di essa sia già in possesso dell'Autorità Marittima, gli interessati potranno presentare una "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa l'insussistenza di fatti nuovi o variazioni rispetto a quanto dimostrato dalla pregressa documentazione.

5. Qualora il numero di istanze presentate da imprese che risultino in possesso dei requisiti sia superiore al numero massimo di autorizzazioni concedibili per ciascun servizio, l'Autorità Marittima, sentita la Commissione Consultiva Locale, darà priorità alle imprese che presentano una organizzazione maggiormente rispondente all'attività che si intende svolgere, al rispetto da parte dell'istante della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori, alla pregressa esperienza in attività simile. A parità di condizioni, sarà preferita l'impresa che offrirà il servizio a condizioni di costo più favorevoli per l'utenza.

Articolo 18 **Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione**

1. Sulle istanze di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi portuali, l'Autorità Marittima, verificata la tempestività dell'istanza, la regolarità della documentazione prodotta, il possesso da parte dell'istante dei requisiti di cui al precedente art. 16, accertata l'inesistenza di condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione, sentita la Commissione Consultiva Locale, si pronuncia nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione delle stesse.
2. In ipotesi di concorso di più domande di autorizzazione, verrà svolta la comparazione tra le stesse secondo quanto previsto all'art.16.
3. Qualora pervengano istanze incomplete e/o carenti delle documentazioni previste dal presente regolamento, l'Autorità provvederà a darne comunicazione agli interessati con invito a regolarizzare la domanda e, qualora, a seguito della presentazione documentale la domanda appaia, comunque, carente dei requisiti, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Autorità Marittima rigetta la domanda.
4. Esperita invece positivamente l'istruttoria, l'Autorità Marittima procederà al rilascio dell'autorizzazione previa acquisizione del canone d'impresa e presentazione della cauzione, secondo gli importi e le forme di seguito determinate.

Articolo 19 **Canone e cauzione**

1. Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone annuale ed alla prestazione di una cauzione determinati nel loro ammontare secondo i criteri sotto indicati:
 - a. Per importo di fatturato fino a € 30.000,00 il canone è pari a € 300,00 corrispondente al canone minimo;
 - b. Per fatturati superiori a € 30.000,00 il canone è pari a 1 (UNO) % del fatturato.
2. Il predetto canone annuo sarà determinato:

- a. In via provvisoria, in base al fatturato riferito all'anno antecedente a quello dell'autorizzazione;
 - b. In via definitiva, con eventuale conguaglio, entro giugno dell'anno successivo a quello oggetto dell'autorizzazione, sulla base della comunicazione che l'impresa è tenuta ad effettuare a questa Autorità Marittima relativa all'attestazione del fatturato conseguito nell'anno di riferimento.
3. La cauzione, anche sottoforma di fideiussione bancaria o di assicurazione, dovrà essere prestate nelle forme e modalità previste dal successivo art. 21.

TITOLO IV

OBBLIGHI DELLE IMPRESE

Articolo 20

Obblighi derivanti dall'autorizzazione

1. L'impresa autorizzata allo svolgimento delle operazioni e/o servizi portuali è tenuta, oltre al rispetto delle disposizioni contenute nelle norme e nel presente regolamento, ai seguenti obblighi:
 - a. Svolgere la propria attività con personale proprio e con i mezzi facenti parte della capacità tecnico-operativa indicati nella documentazione allegata all'istanza, fatta salva la facoltà di ricorrere in caso di picchi di lavoro all'utilizzo della manodopera temporanea;
 - b. osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, doganale, di polizia in genere ed al rispetto delle norme tributarie, previdenziali ed assistenziali, nonché le ordinanze e regolamenti emanati dall'Autorità Marittima in ambito portuale;
 - c. applicare nei confronti del personale dipendente il C.C.N.L. unico per i lavoratori dei porti o altri contratti di settore che garantiscano un trattamento minimo non inferiore al C.C.N. L. dei Porti;
 - d. garantire che tutto il personale impegnato nello svolgimento delle operazioni e servizi portuali sia in possesso delle conoscenze ed abilitazioni professionali inerenti le mansioni da svolgere; in caso contrario, il personale deve essere soggetto a percorsi di formazione professionale concernenti le attività operative in ambito portuale, la sicurezza del lavoro ed il rispetto della normativa di lavoro in porto;
 - e. rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dall'Autorità Marittima;

- f. conservare per l'intero periodo di validità dell'Autorizzazione il livello di capacità tecnica ed organizzativa corrispondente a quella documentata al momento della presentazione dell'istanza;
- g. comunicare tassativamente per iscritto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata ogni variazione riguardante i dati di cui agli artt.9 e 16 del presente Regolamento, entro giorni cinque dal verificarsi della variazione; resta inteso che la variazione intervenuta non deve in alcun modo pregiudicare il perseguimento del programma operativo dell'impresa prodotto in sede di istanza;
- h. rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, astenendosi da qualsiasi comportamento che abbia l'obiettivo o l'effetto di restringere o falsare la concorrenza sul mercato delle operazioni e servizi portuali;
- i. soddisfare le richieste dell'Autorità Marittima, ai fini di rilevamenti statistici e studi economici, fornendo ogni informazione che l'Autorità Marittima ritenga utile nell'ambito ed al fine della propria attività;
- j. consentire l'effettuazione delle verifiche da parte dell'Autorità Marittima che la stessa riterrà opportuno attivare in relazione al dettato del presente Regolamento, ivi compresi ispezioni, controlli e sopralluoghi e quant'altro ritenuto necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza delle attività espletate, nonché una corretta applicazione delle tariffe;
- k. l'impresa portuale che intende avvalersi delle prestazioni di un'impresa di servizi portuali, deve stipulare con quest'ultima apposito contratto, recante le prestazioni richieste, le modalità di esecuzione e le responsabilità delle parti;
- l. rispetto ed osservanza di ogni provvedimento emanato dall'Autorità Marittima o dalle altre Amministrazioni competenti.

Articolo 21

Iscrizione nei registri

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni e/o servizi portuali sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge, dall'art. 11 del D.M. 585/95 e dall'art. 5 del D.M. 132/2001.
2. Al fine di garantire la sicurezza nell'espletamento delle attività portuali, i lavoratori alle dipendenze delle imprese autorizzate dal presente Regolamento sono iscritte nel registro previsto dall'art. 24 comma 2 della Legge.

Articolo 22

Cauzione

1. La cauzione, ai sensi dell'art. 16 della Legge, dell'art. 6 del D.M. 585/95 e dell'art. 3 del D.M. 132/2001, è dovuta a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'autorizzazione, deve essere prestata dall'impresa in numerario o a mezzo fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. In ogni caso, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di effettuare accertamenti in merito e solo ad esito favorevole della verifica, procederà all'accettazione della cauzione prestata con le forme fideiussorie richiamate.
2. L'importo della cauzione è determinato nella misura di una annualità del canone annuo d'impresa ed è suscettibile di richiesta di aumento da parte dell'Autorità Marittima.
3. Nel testo della garanzia fideiussoria, devono essere riportate le "Condizioni particolari" che, specificatamente approvate per iscritto dalle parti contraenti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., prevalgano sulle "Condizioni Generali", come di seguito elencate:
 - a. *Le seguenti condizioni di polizza sono da considerarsi prevalenti sulle condizioni generali;*
 - b. *La costituzione della fideiussione, per un importo idoneo a garantire l'amministrazione concedente circa l'osservanza degli obblighi assunti conseguenti all'atto di autorizzazione, è obbligatoria ai sensi degli artt. 6 comma 1 del D.M. 585/95 (operazioni portuali) e art. 3 comma 5 del D.M. 132/2001 (servizi portuali);*
 - c. *La garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante dall'autorizzazione anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza purché l'amministrazione ne abbia avuto notizia durante la validità della stessa;*
 - d. *La garanzia resta valida fino ad espressa e rituale dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria ovvero fino alla restituzione della polizza da parte della medesima amministrazione beneficiaria al garante;*
 - e. *L'intendimento dell'Istituto di credito e della impresa di assicurazione di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca deve essere comunicato all'amministrazione tre mesi prima del verificarsi di uno dei due eventi al fine di consentire la costituzione, da parte dell'impresa autorizzata, di altra garanzia;*
 - f. *L'Istituto di credito o l'impresa di assicurazione non possono opporre all'amministrazione beneficiaria, ai fini della validità della garanzia, le eccezioni che derivano dal negozio stipulato con il contraente debitore, quali ad esempio il mancato o ritardato pagamento del premio o del supplemento di premio;*

- g. L'amministrazione ha facoltà, in caso di inadempienza dell'impresa autorizzata, di incamerare la cauzione per la totalità o per quella parte della stessa che corrisponda all'inadempienza medesima;*
- h. L'Istituto di credito o la impresa di assicurazione si impegnano al pagamento dell'intera somma garantita a prima semplice richiesta scritta dell'amministrazione beneficiaria e senza opporre eccezione alcuna;*
- i. L'Istituto di credito o la impresa di assicurazione rinunciano al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 c.c.;*
- j. L'impresa autorizzata si impegna a provvedere – in caso di revoca della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza – alla contestuale costituzione, a pena di decadenza dell'autorizzazione, della cauzione in numerario o in titoli di stato per l'ammontare stabilito perché la stessa sia vincolata fino al termine dell'autorizzazione.*

- 4. La cauzione sarà restituita/svincolata, alla scadenza dell'autorizzazione, sempre che l'impresa autorizzata abbia adempiuto a tutti gli obblighi dalla stessa derivanti.
- 5. L'Autorità Marittima ha la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, detta cauzione senza bisogno di alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti nell'atto di autorizzazione, nel caso di omesso pagamento delle somme dovute per canoni, indennizzi, spesi di riduzione in pristino, di sgombero delle aree e quant'altro, comunque, connesso all'esercizio dell'attività oggetto dell'autorizzazione.
- 6. L'impresa autorizzata è responsabile per le maggiori somme dovute oltre quelle afferenti il suddetto deposito.
- 7. L'Impresa autorizzata è, altresì, obbligata ad eseguire i depositi suppletivi che, nel corso della validità del titolo autorizzativo, siano ritenuti necessari dall'Autorità concedente per garanzia dei canoni e degli altri obblighi discendenti dal rapporto di autorizzazione; detti depositi suppletivi dovranno essere prestati secondo quanto previsto per il deposito originario.
- 8. L'impresa autorizzata dovrà assumere formale e tassativo impegno di reintegrare la cauzione nell'originario ammontare nel termine di giorni trenta dalla comunicazione dell'Autorità Marittima.
- 9. Il mancato adeguamento della cauzione nei termini assegnati, potrà comportare decadenza dall'autorizzazione in atto.

TITOLO V
CONTROLLO, VIGILANZA ED ADEMPIMENTI CORRELATI

Articolo 23
Potere di vigilanza, verifiche e controlli

1. L'Autorità Marittima esercita la vigilanza sulla corretta applicazione del regime tariffario, nonché sull'espletamento in sicurezza delle attività delle imprese autorizzate ai sensi del presente regolamento, in riferimento alle disposizioni di legge, anche in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente.
2. A tal fine, l'Autorità Marittima potrà sempre richiedere:
 - a. Ogni necessario elemento di giudizio ed effettuare ispezioni o sopralluoghi anche durante lo svolgimento dell'attività;
 - b. Ogni utile documentazione volta ad accertare l'effettivo possesso o permanenza dei requisiti previsti al momento del rilascio dell'autorizzazione ed il rispetto delle previsioni riportate dalle Società nel programma operativo.
3. A tal fine, entro il 01 marzo di ogni anno, le imprese autorizzate devono depositare i dati di consuntivo dell'anno appena concluso relativi a:
 - a. Situazione economico-finanziaria;
 - b. Piano degli investimenti;
 - c. Valore di produzione, componenti di costo e ricavo, dettaglio dei ricavi per tipologia di servizio venduto;
 - d. Traffico e relativi volumi oggetto dell'attività;
 - e. Consistenza degli organici.
4. L'Autorità Marittima può eseguire verifiche anche sull'ottemperanza da parte dell'impresa autorizzata dei programmi formativi che, in sede di domanda, la stessa ha dichiarato di porre in essere a favore del proprio personale.
5. Qualora pervengano documentazioni incomplete e/o carenti, l'Autorità Marittima provvederà a darne comunicazione agli interessati, a mezzo di posta certificata, con invito ad integrare la documentazione.

Articolo 24
Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'inosservanza delle norme in materia di disciplina del lavoro o di quelle del presente Regolamento o delle condizioni previste dall'atto autorizzativo, la mancata permanenza dei requisiti previsti ai fini del rilascio dell'autorizzazione, sono sanzionati, a seconda della gravità delle circostanze, previa diffida, con la sospensione o la decadenza dell'autorizzazione, sentita la Commissione Consultiva Locale, senza diritto ad alcun indennizzo.

2. L'autorizzazione, comunque, può essere sospesa temporaneamente qualora la natura delle irregolarità contestate non consenta la prosecuzione.
3. In particolare, si procederà a decadenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a. Perdita dell'idoneità personale e professionale da parte degli amministratori dell'impresa, per essere incorsi in procedimenti penali, concorsuali o sono sottoposti a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia;
 - b. Gli organi amministrativi e sindacali di controllo versano nelle cause di decadenza e divieto di cui al D.M. 132/2001 e D.M. 585/95, della Legge e di ogni altra normativa vigente in materia;
 - c. Mancata conformità ed adeguamento per le imprese che svolgono operazioni sulle merci varie – solidi alla rinfusa – al Decreto 16 dicembre 2004 e ss.mm.ii del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - d. La capacità tecnica e/o finanziaria accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare l'attività;
 - e. Il programma operativo prodotto non possa essere più realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi;
 - f. Mancato pagamento dei canoni per concessioni e autorizzazioni, anche in misura di una sola rata annuale;
 - g. Gravi mancanze accertate dai competenti Organi Ispettivi, per cui ci sia stata specifica sanzione – non amministrativa – passata in giudicato, concernenti il rispetto degli obblighi in materia di safety, in particolare quelli previsti dal documento di sicurezza presentato ai sensi del presente regolamento; in ipotesi meno rilevanti, l'Autorità Marittima potrà procedere anche alla sospensione, per periodi determinati, dell'autorizzazione;
 - h. Mancato rispetto delle norme tributarie e/o quelle in materia di lavoro e/o previdenziale ed assistenziale e/o quelle derivanti dal vigente C.C.N.L. di comparto, nonché delle disposizioni del presente Regolamento;
 - i. Applicazione ingiustificata e non autorizzata di tariffe diverse da quelle rese pubbliche;
 - j. Mancato adempimento alle richieste dell'Autorità Marittima volte ad ottenere il rispetto delle disposizioni normative della Legge, dei DD.MM. 585/95 e 132/2001, del presente Regolamento e/o dell'Autorizzazione.
4. L'Autorità Marittima, prima di dichiarare la decadenza, fissa un congruo termine entro il quale l'interessato ha facoltà di presentare le proprie deduzioni.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25
Rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni della Legge e dei decreti attuativi dell'art. 16 della stessa, i DD.MM. n. 585/95 e n. 132/2001.
2. Al fine di garantire una graduale e corretta applicazione delle norme previste dal presente Regolamento, sono fatte salve tutte le autorizzazioni già rilasciate per il corrente anno 2020. Nel caso di autorizzazioni pluriennali, dovrà essere comunque garantito il pieno rispetto di eventuali nuovi requisiti a partire dal 01 gennaio 2021.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ogni altra disposizioni di questa Autorità Marittima in contrasto con esso è da intendersi abrogata.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vito LIMANNI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82